

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. P.F. avverso la decisione in data 29/1/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. P.F. è comparso personalmente;  
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;  
Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe lacona  
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

### **FATTO**

Il COA di Milano, in esito al procedimento disciplinare n. 18/2012 R.G., nei confronti del proprio iscritto Avv. P. F., con la decisione adottata il 28 gennaio 2013, pubblicata il 3 marzo 2014, notificata all'incolpato il 5 marzo 2014, ai Difensori dell'incolpato il 7 marzo 2014, ed al PM il 3 aprile 2014, ha inflitto a quest'ultimo la sanzione della censura per i fatti addebitatigli appresso descritti.

Il procedimento suddetto trae origine da un esposto del 21 gennaio 2011, dell'Avv. C..Z., ove si lamentava il comportamento dell'Avv. P. F., il quale, nell'ambito di un giudizio avanti il Tribunale di Milano, aveva dapprima nella propria memoria ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c., riferito di fatto il contenuto di un fax riservato non producibile, inviato il 3 maggio 2010 dall'esponente Avv. C..Z., ed ancora, nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., aveva formulato capitoli di prova orali che, di fatto, riproducevano il contenuto di una proposta di transazione del Collega avversario.

Entrambe le memorie venivano allegate all'esposto.

Con lettera del 22 febbraio 2011, prot. 75/2011, il COA invitata l'Avv. F. a fornire proprie deduzioni ed osservazioni scritte.

Con nota scritta depositata il 14 marzo 2011, l'Avv. F. negava di aver mai ricevuto un fax qualificato come non producibile, asserendo come le proposte verbali, neppure queste qualificate come riservate, non fossero coperte da segreto.

Di seguito, con delibera dell'8 marzo 2012, veniva disposta l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. F., per rispondere del seguente capo di incolpazione:

*“essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per aver, nell'ambito della causa R.G. 7952/2010, promossa dalla Sig.ra R. M. contro il L. A. M. M. Srl, pendente presso il Tribunale di Milano, indicato in una memoria i seguenti capitoli di prova:*

*<vero che la Difesa avversaria offriva l'importo di € ..... onde definire la posizione prima della prima udienza>;*

*<vero che tale offerta veniva ribadita dalla Difesa avversaria prima dell'udienza del 27 ottobre 2010>.*

*In Milano, il 25/11/2010”.*

La suddetta delibera veniva comunicata il 22 giugno 2012, con invito a presentare eventuali deduzioni a discarico entro il termine di 10 giorni.

Con note del 27 giugno 2012, pertanto, l'incolpato negava nuovamente l'addebito e produceva anche copia del fax del 3 maggio 2010, speditogli dall'Avv. Z., qualificato espressamente come corrispondenza riservata-non producibile.

Con delibera successiva del 5 luglio 2012, veniva disposto il rinvio al giudizio disciplinare dell'Avv. F., cui seguiva la citazione a comparire all'udienza del 28 gennaio 2013, regolarmente notificata all'incolpato ed al PM.

All'udienza venivano sentiti come testi l'esponente Avv. C.Z., che confermava il contenuto dell'esposto, nonché l'incolpato ed proprio Difensore.

In esito all'udienza dibattimentale, il COA di Milano depositava la propria decisione di colpevolezza, comminando la sanzione della censura.

Avverso la suddetta decisione, è stato proposto il ricorso al CNF depositato il 25 marzo 2014 –quindi nei termini di rito- con il quale, pur non essendo lo stesso articolato in motivi specifici, si chiede il proscioglimento od, in subordine, l'attenuazione della sanzione, in ordine al comportamento del ricorrente, definito come “una svista” -senza alcun intento di screditare il Collega avversario- per la quale vengono espresse le scuse del ricorrente stesso, e giustificata per il profilo della prevalenza del diritto di difesa dell'assistito, peraltro persona invalida, rispetto a quello di riservatezza.

## **DIRITTO**

Nonostante il capo di incolpazione sia invero formulato con riferimento al generale dovere di lealtà e correttezza, l'addebito contestato è quello della violazione del divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza scambiata con il Collega.

Va osservato come l'incolpato si sia difeso nel merito dell'illecito tipico suddetto, senza nulla eccepire al riguardo.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Accertato, infatti, *ex actis*, come il fax datato 3 maggio 2010 –allegato dallo stesso ricorrente alle difese svolte avanti il COA territoriale- recasse la dicitura di

“*comunicazione riservata – non producibile*”-, nonché come i capitoli di prova articolati dall'incolpato nella propria memoria istruttoria di fatto riportassero i termini della proposta transattiva oggetto della corrispondenza stessa, deve confermarsi l'illiceità deontologica del suddetto comportamento ed il conseguente giudizio di colpevolezza.

Il divieto di produrre, riportare o riferire in giudizio la corrispondenza qualificata come riservata e, comunque, la corrispondenza, anche senza tale qualifica, contenente proposte transattive, già previsto dall'art. 28 del Codice Deontologico previgente, è oggi contemplato dall'art. 48 del nuovo Codice, che, per tale fattispecie tipica, prevede la sanzione edittale della censura.

La riservatezza della corrispondenza tra Colleghi, che tutela in definitiva la libertà del Difensore nella conduzione della lite, costituisce un canone essenziale che prevale, peraltro, salve le eccezioni previste espressamente, persino sul dovere di difesa.

Sul punto, la Giurisprudenza domestica è unanime (*ex plurimis*, CNF sentenza 26 settembre 2014, n. 117, CNF sentenza 23 luglio 2013, CNF sentenza n. 135, 10 aprile 2013, n. 58, etc.).

In definitiva, l'addebito deve ritenersi comprovato ed il comportamento dell'incolpato meritevole di esser sanzionato.

Quanto alla sanzione irrogata, si osserva quanto segue.

Le norme del nuovo Codice Deontologico sono sicuramente applicabili, in virtù della disposizione transitoria dell'art. 65, comma 5, della nuova Legge Professionale, ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli all'incolpato (criterio del c.d. *favor rei*).

Orbene, il nuovo Codice prevede che, nei casi meno gravi, la sanzione della censura possa essere attenuata in quella dell'avvertimento (art. 22).

Non v'è dubbio come la determinazione della sanzione debba avvenire, quindi, alla luce della disciplina sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. 10 febbraio 2015, n. 3023).

Pertanto, nel caso di specie, considerata l'assenza di dolo ma soprattutto l'assenza di pregiudizio alcuno, il comportamento successivo dell'incolpato, che ha ritenuto di esprimere le proprie scuse per l'accaduto, nonché considerata ancora l'assenza di precedenti procedimenti disciplinari, si ritiene di poter comminare la più lieve sanzione dell'avvertimento.

**P.Q.M.**

visto l'art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,  
in parziale accoglimento del ricorso proposto, ridetermina la sanzione, comminando  
all'Avv. P.F. la sanzione dell'avvertimento.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per  
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di  
comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati  
identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2016 .

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 20 ottobre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria